



OGGETTO: corso nazionale **T25005 – D25057**, sul tema “*I principi e le regole del diritto internazionale e dell’Unione europea in tema di tutela penale dell’ambiente*”, Taranto 19, 20 e 21 maggio del 2025.

Il corso si prefigge l’obiettivo di ricostruire in modo compiuto il quadro internazionale di riferimento in materia di tutela penale dell’ambiente e come esso sia stato declinato nell’ordinamento nazionale.

La prima relazione affronterà il tema della nascita del diritto internazionale dell’ambiente, che è un settore del diritto internazionale relativamente giovane, sebbene i primi tentativi di affrontare questioni ambientali a livello internazionale risalgano alla fine dell’Ottocento.

E difatti, ben prima che i trattati multilaterali a tutela dell’ambiente cominciassero a proliferare, alcune controversie tra Stati evidenziavano l’emergere dei primi conflitti tra interessi economici ambientali, dando origine a sviluppi giurisprudenziali significativi per la successiva evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente. Emblematico è il *caso della fonderia di Trail* (1941) tra Canada e Stati Uniti, originato dalle conseguenze dannose subite dalle coltivazioni di cereali di alcuni agricoltori statunitensi provocate dalle emissioni di biossido di zolfo derivanti da impianti industriali operanti nella Columbia britannica. In questo caso, il tribunale arbitrale decise di applicare il principio generale del *Sic utere tuo ut alienum non laedas*, che si trova alla base tuttora del diritto internazionale dell’ambiente nel sancire il divieto dell’inquinamento transfrontaliero. Altre due sentenze sancirono il principio della cooperazione tra Stati, la prima riguardante la controversia tra Stati Uniti e Gran Bretagna relativa alle *foche del mare di Bering* (1893) e la seconda riguardante la controversia tra Francia e Spagna per il *caso del lago Lanoux* (1957) nel quale si affermava l’obbligo di consultazione tra gli Stati portatori di interessi divergenti nell’utilizzazione di un corso d’acqua internazionale, enunciando per la prima volta il principio della buona fede.

Tuttavia, non sono moltissime le norme consuetudinarie che si sono affermate in questo settore, perché si tratta per lo più di norme pattizie contenute in un elevatissimo numero di trattati, forse troppi, sia bilaterali che multilaterali. I primi trattati multilaterali aventi per oggetto determinate specie, o bilaterali contenenti la gestione di risorse comuni, come ad esempio il *Trattato relativo alle acque di confine* concluso tra Stati Uniti e Regno Unito nel 1967, avevano, tuttavia, come scopo principale non tanto la conservazione delle risorse naturali, quanto la tutela di interessi economici.

L'attenzione ai temi ambientali attraverso le stipulazione di importanti trattati multilaterali cominciò a manifestarsi soltanto a partire dalla fine degli anni '60, quando la crescente sensibilità degli Stati per questi problemi venne alimentata da due fattori in particolare, ossia, da un lato il progressivo incremento di gravi incidenti ambientali, come l'*affondamento della petroliera Torrey Canyon* al largo della Cornovaglia, che nel 1967 provocò il versamento di 80.000 tonnellate di petrolio nelle acque della Manica, e poi la pubblicazione di autorevoli studi scientifici sul carattere limitato delle risorse naturali e l'inadeguatezza di alcune regole consuetudinarie del diritto internazionale rispetto alla tutela degli spazi posti al di là dei limiti di qualsiasi giurisdizione nazionale.

Conseguentemente, il contributo delle Nazioni Unite è stato determinante per la promozione a livello universale dello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente ed infatti la Carta di San Francisco del 26 giugno 1945 fa riferimento alla promozione della cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi di carattere economico, sociale, culturale e umanitario, al cui interno ben si inseriscono iniziative a favore della tutela dell'ambiente.

Al 29 Aprile 1958 risale, inoltre, la prima *Conferenza del diritto del mare*, che porterà all'adozione delle quattro Convenzioni di Ginevra, firmate in pari data, contenenti importanti disposizioni, sia in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, sia in materia di prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi o dall'immersione di rifiuti radioattivi.

Tuttavia, soltanto con la convocazione di tre grandi conferenze intergovernative riunitesi a Stoccolma nel 1972, a Rio de Janeiro nel 1992 e a Johannesburg e nel 2002, le Nazioni Unite contribuirono in modo determinante al progressivo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

La relazione, quindi, proseguirà col riferimento alla costituzione nel 1968 del "*Club di Roma*" su iniziativa dell'imprenditore piemontese Aurelio PECCEI, con la pubblicazione del "*Rapporto Bruntland*" nel 1987 e si concluderà con l'analisi dello stato di attuazione dei programmi *Agenda 21* e *Agenda 2030*.

La seconda relazione avrà ad oggetto l'analisi in chiave generale degli obiettivi, in particolare di quello del contrasto ai cambiamenti climatici, e dei principi informatori della politica dell'Unione europea in materia ambientale.

Saranno, quindi, analizzati il principio di sussidiarietà, quello di precauzione, quello dell'azione preventiva, quello della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e, infine, quello del "*Chi inquina paga*".

Il *focus* si sposterà poi sull'ordinamento interno e sulla recente introduzione in Costituzione, tra i principi fondamentali, di quello che eleva a valore primario del patto sociale la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

I lavori del martedì mattina saranno destinati alle modalità con le quali il legislatore nazionale ha declinato i principi previsti dall'art. 191 del TFUE sul versante penalistico e su quello amministrativo, al primo strettamente connesso, a partire da quelli di precauzione e dell'azione preventiva.

Tra i citati principi è stata attribuita centralità a quello del "*chi inquina paga*", principio che fonda il c.d. "*diritto penale del ripristino*" e che ha ispirato la formulazione degli artt. 452 *duodecies* e *terdecies* del Codice penale.

La relazione a due voci prevista nella parte centrale della mattina affronterà anche il tema del ripristino dello stato dei luoghi inquinati che il responsabile dell'inquinamento abbia posto in essere spontaneamente e prima della pronuncia della sentenza di primo grado (il c.d. *ravvedimento operoso*, previsto dall'art. 452 decies del c.p.) e i relativi benefici per l'indagato o per l'imputato.

I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 10 giugno 2024, evidenziano che in Italia i procedimenti con esercizio dell'azione penale per il delitto di omessa bonifica previsto dall'art. 452 terdecies sono stati 23, pur a fronte di un territorio che annovera ben 42 siti di bonifica d'interesse nazionale e 250.000 ettari circa di superficie che la Legge presume inquinati.

La terza relazione sarà, invece, destinata all'analisi di un principio, quello del “*Do not significant harm*”, che, al pari di quello di sussidiarietà e di quelli previsti nel secondo comma dell'art. 191 del TFUE, deve informare la politica dell'Unione in materia ambientale.

Si tratta di un principio dai contorni applicativi ancora poco esplorati, che è divenuto, però, centrale dopo che il legislatore unionale ne ha sancito la primazia nel processo decisionale avente ad oggetto il finanziamento dei programmi e degli investimenti della Missione 2 del PNRR.

I lavori del martedì pomeriggio avranno un prevalente taglio di diritto interno e pratico.

Essi ruoteranno intorno al delitto d'inquinamento ambientale, che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68, ha assunto una posizione di centralità nel sistema del diritto penale dell'ambiente, anche in ragione dell'oggetto del reato che è stato configurato in chiave omnicomprensiva, con riferimento sia alla matrice ambientale che alla componente animata e, cioè, agli ecosistemi, alla biodiversità anche agraria, alla flora e alla fauna.

Sono state selezionate tre macroaree di approfondimento, quelle, cioè, che ad oggi appaiono attinte dal più acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La prima atterrà alla prova degli elementi costitutivi del delitto d'inquinamento ambientale, il cui elemento oggettivo appare essere stato selezionato dal legislatore non con sufficiente precisione e chiarezza.

La seconda al delicato rapporto tra il diritto penale ed i “*saperi altri*”, tema che, nel diritto penale dell'ambiente ancor più che in altri settori, è divenuto centrale perché la prova del delitto previsto dall'art. 452 bis del c.p. richiede l'accertamento dell'esistenza di un danno all'ambiente significativo e misurato, quindi un accertamento che impone al magistrato requirente e giudicante il ricorso alla scienza e alla tecnica.

I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 10 giugno 2024, evidenziano che in Italia i procedimenti con esercizio dell'azione penale per il delitto d'inquinamento ambientale, anche nella variante colposa, sono stati 101, pur a fronte di un territorio nazionale, che, come si è già scritto, si caratterizza per un inquinamento diffuso.

Infine, la terza atterrà al tema della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione al reato presupposto costituito dall'inquinamento ambientale e, in particolare, al giudizio d'idoneità del modello di organizzazione e gestione dell'ente, così come rimodellato dalla sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401 (c.d. “*sentenza Impregilo 2*”).

I lavori del mercoledì mattina saranno, infine, destinati a completare il quadro internazionale di riferimento in materia di tutela penale dell'ambiente e a delinearne le possibili direttrici della futura evoluzione.

Nella prima parte della mattina sarà affrontato, in chiave generale, quello che l'art. 191 del TFUE, comma primo, individua quale obiettivo primario e prioritario dell'Unione Europea e, cioè, il contrasto ai cambiamenti climatici nonché sarà analizzata la recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, del 9 aprile 2024.

Nella citata sentenza, la Grande Camera ha affermato che l'articolo 8 della CEDU prevede il diritto degli individui a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita.

La seconda parte della mattina sarà destinata a tracciare le possibili direttrici di sviluppo della fisionomia interna del diritto penale dell'ambiente a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, la cui attuazione, entro il 21 maggio 2026, potrebbe rimodellare in modo significativo i cardini di tale materia.

I lavori si concluderanno con una tavola rotonda che avrà quale tema di approfondimento la rivoluzione verde e la transizione ecologica e lo stato d'attuazione di esse in Italia e nell'Unione europea.

Segue il programma del corso.

Lunedì 19 maggio

15.00: Presentazione del corso da parte dei componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e della Formazione decentrata di Lecce.

15.15: *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale: la nascita dell'ambientalismo moderno e l'affermarsi del principio dello sviluppo sostenibile:*

Prof.ssa **Laura PINESCHI**, Ordinaria di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza.

16.00: *La tutela dell'ambiente nel diritto dell'Unione Europea: gli obiettivi ed i principi della politica dell'Unione in materia ambientale:*

Prof. **Fabio FERRARO**, Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza.

16.45: *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: il nuovo comma terzo dell'art. 9 e il nuovo comma secondo dell'art. 41:*

Prof. **Marcello CECCHETTI**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza.

17.30: Dibattito

18.00: Sospensione dei lavori del corso.

Martedì 20 maggio

9.15: *Il principio della precauzione e quello dell'azione preventiva:*

Prof. **Cristiano CUPELLI**, Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Roma "Tor Vergata" nonché di Diritto Penale dell'ambiente presso l'Università "Luiss Guido Carli" di Roma.

10.00: *Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente ed il principio del "Chi inquina paga": gli obblighi di bonifica, recupero e ripristino ambientale:*

relazione a due voci:

dott. **Giovanni GALLONE**, Consigliere di Stato;

E

dott. **Vincenzo PAONE**, già Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Asti.

11.30: Coffee break.

11.45: *Il principio del non arrecare un danno significativo (c.d. principio del DNSH: Do not significant harm) introdotto dal Regolamento (UE) n. 2020/852 (il cd. "Regolamento Tassonomia"):*

Dott. Pasquale **FIMIANI**, Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

12.30: Dibattito.

13.00: sospensione dei lavori.

14.15: Divisione dei partecipanti al corso in tre gruppi di lavoro.

GRUPPO A: *La prova degli elementi costitutivi del delitto d'inquinamento ambientale:*

Dott.ssa **Emanuela GAI**, Consigliere della terza Sezione penale della Corte di Cassazione;

dott. **Raffaele GRAZIANO**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

GRUPPO B: *La rilevanza della scienza e della tecnica ai fini del giudizio di significatività e misurabilità dell'inquinamento ambientale: la formulazione del quesito al consulente tecnico/perito ed il controllo sugli esiti della consulenza tecnica/perizia:*

Ing. **Paola DI TOPPA**, responsabile dell'area per l'accertamento, la valutazione e la riparazione del danno ambientale di ISPRA;

E

Dott. **Francesco CACUCCI**, Consigliere della Corte d'Appello di Lecce;

E

Dott. **Giuseppe DE NOZZA**, Formazione decentrata di Lecce.

GRUPPO C: *La responsabilità amministrativa dell'ente per il delitto d'inquinamento ambientale: la valutazione sull'idoneità del modello di organizzazione e gestione e sull'adeguatezza ed effettività dei poteri dell'organismo di vigilanza:*

Dott.ssa **Rosalia AFFFINITO**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

E

Prof. **Giulio DE SIMONE**, Ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi del Salento – Dipartimento di Scienze Giuridiche;

E

Avv.to **Stefano BRUNO** del Foro di Bologna.

16.30: ripresa delle attività in seduta plenaria, con la condivisione dei temi affrontati in ciascun gruppo di lavoro e delle soluzioni proposte.

17.00: sospensione dei lavori del corso.

Mercoledì 21 maggio

9.15: *Il quadro normativo internazionale di riferimento in materia di contrasto ai cambiamenti climatici:*

Prof.ssa **Marina CASTELLANETA**, Ordinaria di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento di Giurisprudenza.

10.00: *La Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sulla tutela dell'ambiente e sul contrasto ai cambiamenti climatici: la sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera del 9 aprile 2024.*

Dott. **Raffaele SABATO**, Giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo.

10.45: *La Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE:*

Prof.ssa **Licia SIRACUSA**, Associata di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza.

11.30 Coffee break.

11.45: *La missione 2 del PNRR: la rivoluzione verde e la transizione ecologica.*

Ne discuteranno in tavola rotonda:

dott. **Renato NITTI**, Procuratore Capo della Repubblica di Trani;

Ing. **Laura D'APRILE**, Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avv.ta **Elisabetta REYNERI**, Legal and Police Officer della Direzione generale Ambiente dell'Unione Europea.

La tavola rotonda sarà moderata dai Formatori decentrati dott. **Giuseppe DE NOZZA** e dott.ssa **Vittoria PETRONELLA**.

13.00: chiusura dei lavori del corso.

Brindisi – Taranto, 14 febbraio 2025.

Giuseppe DE NOZZA

Vittoria PETRONELLA